

REGIONE LAZIO

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**PSP 2023/2027 - INTERVENTO W001 NEL SETTORE VITIVINICOLO)
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1 LETTERA A)**

**BANDO PUBBLICO
INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
CAMPAGNA 2026/2027 - REGIONE LAZIO**

Sommario

DEFINIZIONI	4
Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E AREA DI INTERVENTO	5
1.1 AREA DI INTERVENTO.....	6
Articolo 2 - CONDIZIONI DI ACCESSO AL SOSTEGNO	6
2.1 CONDIZIONI RELATIVE AL SOGGETTO RICHIEDENTE	6
2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA	7
2.3 CONDIZIONI RELATIVE AL PROGETTO	8
2.4 DOMANDE PRESENTATE IN FORMA COLLETTIVA.....	9
Articolo 3 - DOMANDA DI SOSTEGNO.....	9
Articolo 4 - ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	11
4.1 PARTICOLARI AMBITI DI INTERVENTO	12
Articolo 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA	15
Articolo 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....	15
<i>Domande in proprio (utenti qualificati) comunicazione tramite accesso al portale.....</i>	<i>16</i>
6.2 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....	16
Articolo 7 - DOMANDA DI SOSTEGNO	16
7.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/DI MODIFICA	18
7.2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE	18
Articolo 8 - SOSTEGNO RICONOSCIBILE	19
Articolo 9 - CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ	21
9.1 CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI AMMISSIBILITÀ' AL SOSTEGNO	21
9.2 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE).....	22
Articolo 10 - RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO.....	23
10.1 ELENCO REGIONALE DI AMMISSIBILITÀ' E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - ESITI DI AMMISSIBILITÀ' E FINANZIABILITÀ'	25
Articolo 11 - VARIANTI E MODIFICHE MINORI	26
11.1 DOMANDE DI VARIANTE	26
11.2 MODIFICHE MINORI	26
Articolo 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO.....	28
Articolo 13 - DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E RICHIESTA DI COLLAUDO.....	28
13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO	28
Articolo 14 - COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	29
Articolo 15 - VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE.....	30
15.1 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE.....	30
15.2 VINCOLI AMMINISTRATIVI NELLA FATTURAZIONE RELATIVA ALLE SPESE	31
Articolo 16 - RINUNCIA ALL'AIUTO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	31
Articolo 17 - IMPEGNI E OBBLIGHI	31
Articolo 18 - PENALITÀ' E SANZIONI	32
Articolo 19 - DEMARCAZIONE.....	33

Articolo 20 - COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	33
Articolo 21 - CONDIZIONALITA'	33
Articolo 22 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	33
Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO.....	35
Articolo 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	35

DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C.:** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022 e s.m.i.;
- **Disposizione regionale di attuazione (DRA)** Provvedimento regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle Disposizioni regionali di attuazione (DRA) come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari – cfr. regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 653206 del 02 dicembre 2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;

- **Viticoltura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione;
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda/comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata;
- **Trasmissione documentazione:** Inserimento mediante upload nell'applicativo settoriale AGEA su SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande; la documentazione dovrà essere comunque inviata alla Regione territorialmente competente.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E AREA DI INTERVENTO

A norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, dell'articolo 16, 40, 41 e 42 e Allegato II parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste (in seguito MASAF) del 2 dicembre 2024 n. 635206 (DM n. 635206/2024), con le presenti disposizioni vengono stabiliti i criteri per l'applicazione regionale dell'intervento settoriale vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserito nel Piano Strategico Nazionale (PSP) della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027 (*W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti*).

L'intervento è teso a favorire lo sviluppo di un rinnovamento degli impianti a vite da vino e l'introduzione di nuove tecniche di gestione potenzialmente in grado di coniugare crescita e performance economica, con gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.

L'intervento si articola in azioni di Ristrutturazione e di Riconversione dei vigneti, ed è finalizzato e ad aumentare la competitività e la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo, tramite:

- il rafforzamento dell'identità della produzione vitivinicola italiana e dei territori nei quali essa è svolta (dimensione sociale);
- l'adeguamento dell'offerta nazionale alle sempre più diversificate richieste del mercato (dimensione economica);
- la maggiore diffusione di tecniche di gestione dei vigneti più razionali e ispirate ai principi della viticoltura sostenibile anche nell'ottica di assicurare, in via prioritaria, il mantenimento della viticoltura nelle aree con particolari sensibilità ambientali (inclusa la viticoltura eroica) e con un elevato valore paesaggistico (dimensione ambientale).

La sintesi dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti attuato nella Regione Lazio è riportata nella scheda riassuntiva redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024.

1.1 AREA DI INTERVENTO

L'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2026/2027 si applica sull'intero territorio della Regione Lazio per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica (IG) nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di potenziale viticolo, e relative disposizioni attuative, alle condizioni previste dal presente documento.

Al riguardo di quanto sopra sono definiti:

- Vini DO: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC) entrambe menzioni tradizionali per l'Italia.
- Vini a IG: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia.

Per quanto non oggetto di indicazione nelle Disposizioni regionali di attuazione del presente Bando pubblico si fa integrale rimando e rimane di applicazione quanto stabilito dall'Organismo Pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA OP) con le sue Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026, anche disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Articolo 2 - CONDIZIONI DI ACCESSO AL SOSTEGNO

2.1 CONDIZIONI RELATIVE AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024 sono beneficiari del sostegno:

- le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117;
- le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni;
- f) le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/126.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo del richiedente.

Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 punti 9,10,11,12 - e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 in caso di conversione di ex diritto e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
- aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitata, con l'indicazione della superficie oggetto di intervento e di avvenuta richiesta di autorizzazione dettagliata nel modello di domanda di sostegno;
- si impegnino ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- siano destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Le eventuali autorizzazioni al reimpianto, o al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda e da perfezionare, devono essere definite tempestivamente a seguito della comunicazione di finanziabilità.

2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

1. essere titolare di Partita IVA;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale¹ e Schedario viticolo². Ai fini dell'aiuto all'intervento, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse. I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo del richiedente;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza

¹ I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma. In sede di domanda gli usi del suolo saranno recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

² Strumento previsto all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e DM MASAF 28 febbraio 2022 n. 93849 come modificato dal DM MASAF 563749 del 24 ottobre 2024.

successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal Bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione all'intervento.

5. Il richiedente che non è proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal/i proprietario/i della superficie interessate all'intervento.
6. Nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
7. Deve aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2025/2026 per tutte le superfici vitate aziendali. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019 n. 7701 concernente *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola* modificato da decreto MASAF 31 ottobre 2022 n. 555831;
8. Deve essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo.

Pena l'inammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i soggetti di cui sopra devono:

- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., come stabilito all'articolo 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili³;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o con presentazione di domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Tale condizione deve permanere fino al termine dei lavori e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena la decadenza della domanda, revoca dell'aiuto concesso e recupero dell'eventuale anticipo percepito con applicazione della maggiorazione del 10%;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione disposte all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 635206/2024 e all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

2.3 CONDIZIONI RELATIVE AL PROGETTO

Il progetto, al momento della presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno, deve prevedere:

- a) azioni di riconversione e/o ristrutturazione finalizzate alla realizzazione di vigneti destinati alla

3. Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della Ristrutturazione riconversione dei vigneti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

produzione di vini a DO e a IG, in relazione all'obiettivo di privilegiare ed incrementare impianti destinati a produrre vini che hanno un legame con il territorio;

- b) una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);

2.4 DOMANDE PRESENTATE IN FORMA COLLETTIVA

Le domande di sostegno possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.

La presentazione delle domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche, in qualità di "soggetto promotore", di cui al paragrafo 2, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante. La domanda collettiva deve interessare almeno 5 (cinque) soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3 (tre);

Per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in 0,30 ettari, calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate;

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di sostegno autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L'ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sottozone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore a ettari 3 (tre).

Il ruolo del "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione competente con il "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva.

Articolo 3 - DOMANDA DI SOSTEGNO

Gli usi del suolo sono recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC.

Nella domanda di sostegno il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni Regionali Attuative (DRA) riportandone il numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nella compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo;
- le attività da realizzare dell'esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare in domanda;

- l'indicazione che consenta di distinguere ed identificare le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 9 del D.M. n. 635206 del 02/12/2024, così come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, nonché le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine delle riserve del plafond regionale previste in misura del 20%, per il vigneto eroico e storico, e del 15% per i reimpianti per ragioni fitosanitarie.

La domanda di sostegno deve prevedere:

- **una superficie minima di intervento per domanda di sostegno di 0,50 ettari**, ridotta a:
 - ettari 0,30 ettari, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a 3 (tre) ettari o per il caso di progetti collettivi;
 - ettari 0,10 ettari, in caso di interventi di:
 - a. reimpianto di "vigneti eroici" iscritti nel Registro regionale;
 - b. reimpianto con domande su appezzamento singolo attinenti alla "Viticoltura eroica";
 - c. reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.

Tali superfici minime debbono essere rispettate e riscontrate in fase di controllo di domanda di sostegno e di pagamento di saldo, pena la non ammissibilità della domanda di pagamento di saldo, revoca del contributo concesso e recupero dell'anticipo eventualmente erogato maggiorato del 10%.

- **l'impiego di varietà di uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lazio** in conformità all'Accordo tra il Ministero e le Regioni del 25 luglio 2002;
- **l'impiego di materiale vivaistico prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16** concernente Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 ed appartenere alla categoria del materiale di moltiplicazione certificato (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera c) e materiali di produzione Standard (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera d).

Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell'impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da Ditte autorizzate dal competente Servizio Fitosanitario, iscritte nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente;

l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da ditte non autorizzate dal Servizio Fitosanitario, non iscritte al RUOP e l'assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle piantate, costituisce motivo di inammissibilità dell'intervento interessato;

al fine di quanto sopra farà fede quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle collegate alla fattura di acquisto del materiale, documentazione che deve essere conservata in azienda per almeno due anni ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario;

non è ammesso il reimpianto di materiale vegetale aziendale autoprodotta, fatta salva l'autorizzazione alla produzione in conto lavorazione di cui all'art 26 del D.lgs 16/2021;

- **la realizzazione di vigneti che utilizzano le seguenti forme di allevamento** a SPALLIERA (es. Guyot, Cordone speronato, o sistemi di potatura similari), CORTINA, G.D.C., tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Forme ritenute le più adatte ad una produzione di qualità

per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli laziali;

Eccezione a quanto sopra è fatta per le forme di allevamento impiegate per interventi su “vigneti storici”, di cui al seguente paragrafo delle presenti disposizioni, che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nel Registro regionale;

- **i vigneti oggetto di aiuto alla ristrutturazione e riconversione devono avere:**
 - composizione ampelografica, definita su base aziendale, idonea alla produzione dei vini a DO e/o a IG del Lazio;
 - densità minima di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte comunque salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DO e a IG del Lazio indicati in domanda;
 - tipologia impiantistica idonea alla meccanizzazione parziale o integrale. Fanno eccezione i “vigneti storici” che comunque debbono essere impiantati prevedendo l’utilizzo di materiale di sostegno previsto e idoneo al mantenimento del riconoscimento;
- gli impianti oggetto di intervento devono risultare idonei alla produzione di vini a DO o a IG del Lazio indicati nella domanda di sostegno approvata e dovranno essere iscritti nello Schedario viticolo regionale;
- in caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, per quanto riguarda le modalità tecniche, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento all'articolo 10 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024.

Articolo 4 - ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammissibili al sostegno le seguenti attività:

- **RICONVERSIONE VARIETALE** dei vigneti, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- **RISTRUTTURAZIONE** dei vigneti, che consiste:
 - nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche,
 - nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di cui ai punti precedenti si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;
- estirpando un vigneto presente sul Fascicolo aziendale con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel Registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto non provenga da trasferimento da altra azienda.

Attività che non risultino rispettare tali condizioni saranno dichiarate inammissibili.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni riguardanti il controllo del potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale vigente.

4.1 PARTICOLARI AMBITI DI INTERVENTO

▪ **Viticultura eroica**

In caso di “**viticultura eroica**” le superfici oggetto di intervento devono rispondere alle caratteristiche stabilite all’articolo 2, comma 1 e articolo 3 lettera a), comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899; si tratta di superfici soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situate in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché vigneti situati nelle piccole isole.

Per il rispetto della connotazione di “viticultura eroica”, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, devono essere rispettati almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore a 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione delle superfici di intervento situate su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticultura delle piccole isole;

In allegato alla Domanda di aiuto dovrà essere prodotta apposita relazione tecnica, a firma del beneficiario, che riporti almeno:

- il dettaglio degli interventi che intende realizzare (localizzazione, varietà, forme di allevamento, densità;
- individuazione di almeno uno dei criteri di cui all’art 3 del DM prot. 06899 del 30/06/2020 con evidenze oggettive e documentazione da allegare (cartografia, documenti catastali, ortofoto, fotografie, ecc) a supporto del possesso dei requisiti per l’iscrizione.

In caso di esito negativo alla verifica dei requisiti, la domanda sarà dichiarata inammissibile al sostegno.

In sede di presentazione della Domanda di saldo di fine lavori, con richiesta di collaudo degli interventi realizzati, quale allegato obbligatorio dovrà essere contestualmente prodotta l’apposita “Domanda di iscrizione al registro regionale dei Vigneti eroici” di cui al Modello 1 allegato alla Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27 gennaio 2021, modello disponibile sul sito ufficiale Agricoltura della Regione Lazio.

▪ **Vigneti storici e Vigneti eroici**

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206/2024 è previsto un ambito separato di aiuto, con riserva del 20% delle risorse disponibili al sostegno, per interventi sui vigneti riconosciuti come “storici” e/o “eroici” ai sensi del decreto interministeriale n. 6899/2020.

In caso di “**vigneti eroici**” e “**vigneti storici**” oggetto di richiesta di sostegno, questi devono risultare:

- già iscritti nel Registro regionale
- o essere oggetto di richiesta di riconoscimento e di iscrizione in detto Registro presentata antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno all’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2026/2027; in tale ipotesi l’esito della richiesta di iscrizione nel registro regionale ha effetto sull’esito della istruttoria della domanda di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti che, in caso di esito negativo, sarà dichiarata inammissibile al sostegno.

In conformità a quanto indicato con la Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27/01/2021 (Suppl. 1 al

BUR n. 15 del 16 febbraio 2021) è definito:

- **Vigneto eroico**: di cui all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Si tratta di vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

Fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, criterio per l'individuazione dei vigneti "eroici" è il possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore a 30%;
 - altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
 - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
 - viticoltura delle piccole isole.
- **Vigneto storico**: di cui all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 lettera b) comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899,

Si tratta di vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 la coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Per l'individuazione dei vigneti "storici", cioè impiantati antecedente al 1960, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, debitamente documentate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato DM n. 6899/2020, sono altresì definiti "storici" le superfici vitate:

- a. appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b. afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c. ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto ministeriale n. 635206/2024, i beneficiari dell'aiuto per Ristrutturazione e riconversione dei "**vigneti eroici**" e/o "**vigneti storici**", si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di "vigneto eroico" e/o "vigneto storico" per iscrizione nel Registro regionale.

In caso di "vigneti eroici" il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nel Registro regionale o in altra superficie, a condizione che sia garantito il possesso dei

requisiti per l'iscrizione nel Registro regionale, mediante utilizzo di tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Lazio.

In caso di “vigneti storici” il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nel Registro regionale e debbono essere:

- mantenute la stessa forma di allevamento e sistemazioni idraulico-agrarie del vigneto originario iscritto nel Registro regionale;
- utilizzati vitigni autoctoni o di antica coltivazione tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione di vini a DO/IG dell'area in cui è ricompreso il vigneto;

La domanda di sostegno per reimpianto di “vigneti eroici” e/o “vigneti storici” viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel Bando regionale secondo i livelli di sostegno massimi stabiliti al presente Bando pubblico.

• **Reimpianto per motivi fitosanitari**

Ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) iii) del regolamento (UE) 2021/2015 e art. 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126, i produttori accedono all'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del/degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli indicati all'allegato III al decreto ministeriale n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione per la Regione Lazio ed avviene nei termini previsti all'articolo 7.

Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Articolo 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Con decreto dipartimentale n. 693212 del 24.12.2025, la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione Lazio, per l'intervento settoriale della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, per la campagna 2026/2027 è pari a euro 2.195.365,00, di cui è riservata la quota del:

- a) 20% alle domande per interventi nei “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nel Registro regionale in conformità all'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024;
- b) 5% alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari, in conformità all'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 635206/2024.

Da tale importo deve essere detratto quanto già destinato ai saldi 2027 per le precedenti campagne.

Le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o in toto, sono destinate alla misura principale.

La dotazione finanziaria dell'intervento potrà essere integrata da risorse aggiuntive o risultate come disponibili, a seguito di monitoraggio di avanzamento fisico ed economico, da altri interventi di sostegno al Settore vitivinicolo su fondi FEAGA e già assegnate alla Regione Lazio.

Articolo 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La compilazione e la presentazione (rilascio informatico) di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda rende la domanda non ricevibile)

6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

In applicazione delle disposizioni tassative formulate dall'Organismo Pagatore AGEA con le proprie Istruzioni operative N. 8.2026 dell'Organismo Pagatore AGEA (www.agea.gov.it), il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato. I CAA per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente;
- b) per il **tramite di un libero professionista** autorizzato dalla Regione Lazio, previo conferimento di delega dalla ditta;
- c) mediante registrazione diretta nel sistema informativo (**utente qualificato**).

I mandati e le deleghe di cui al precedente punto a) e b) sono registrato sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura “Gestione utenze”

del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato per la Regione Lazio.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Domande in proprio (utenti qualificati) comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA o di un libero professionista possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- 1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);**
- 2. SPID;**

Coloro che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4 alle Istruzioni Operative N. 8.2026 dell'Organismo Pagatore AGEA OP, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

6.2 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'Allegato 6 alle Istruzioni operative N. 8.2026 dell'Organismo Pagatore AGEA OP, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Articolo 7 - DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è disposta mediante piattaforma SIAN in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Le domande di sostegno devono essere distinte a seconda delle attività da eseguire:

- a) Attività afferenti interventi fitosanitari (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera “D”)
- b) Attività afferenti interventi su vigneti eroici\storici (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera “E” e “S”)
- c) Attività afferenti altri interventi (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera “A” e “B”)

È inibita la possibilità di presentare domande con attività, due o più, di cui alle lettere precedenti.

Per la campagna 2026/2027 è prevista la possibilità di presentazione di domande con pagamento a

collaudo finale con termine dei lavori e di presentazione/rilascio informatico della domanda di pagamento del saldo entro il 15 giugno 2027;

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*
- *'Domanda di modifica'*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

All'atto della presentazione della domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo). Nel caso di dichiarato utilizzo di strutture non nuove/usate la conseguente riduzione del sostegno è calcolata su tutta la superficie indicata come oggetto dell'intervento;
- le attività da realizzare all'interno dell'esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;
- la specifica, se del caso, delle autorizzazioni all'impianto a seguito di estirpo, da utilizzare in domanda per le attività di tipo A2, B2, EA2, EB2, SA2, SB2, già detenute oppure da perfezionare successivamente la comunicazione di finanziabilità.
- La specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda per le attività di tipo A3, B3, EA3, EB3, SA3, SB3, già detenute oppure da perfezionare successivamente la comunicazione di finanziabilità.
- un indicatore che consenta di distinguere ed identificare le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 9 del D.M. n. 635206 del 02/12/2024, così come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, nonché le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine delle riserve del plafond regionale previste in misura del 20%, per il vigneto eroico e storico, e del 15% per i reimpianti per ragioni fitosanitarie.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle Disposizioni regionali (superficie minima, priorità, etc.). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario.

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Per il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione dell'intervento settoriale deve essere allegato, alla domanda stessa, il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i, proposto quale Allegato 5 alle Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 dell'Organismo Pagatore AGEA, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it) che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica.

Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno per la campagna 2026/2027 è disposto, alle ore 23:59 del 14 APRILE 2026.

Eventuali domande di modifica alla domanda di sostegno devono essere rilasciate, tramite gli applicativi sul portale SIAN, entro i termini di presentazione previsti per la domanda di sostegno stessa, pertanto entro e non oltre lo stesso termine delle ore 23:59 del 14 aprile 2026.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

7.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/DI MODIFICA

Alla domanda di sostegno e di modifica andrà allegata la seguente documentazione:

- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda;
- Autocertificazione “domicilio digitale” come da Allegato 6 alle Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Autocertificazione “consenso dei proprietari”, se del caso, come da Allegato 5 alle Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Autocertificazione “impegni” come da Allegato 10 alle Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Eventuale documentazione comprovante i punteggi dei criteri di selezione e priorità come indicati successivamente se non già disponibili al fascicolo aziendale;
- la dichiarazione a firma del beneficiario (Schema allegato al presente Bando) attestante il perseguimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo/produttivo mediante la realizzazione delle attività proposte al sostegno.

Per tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato “.pdf” con un massimo di 10 Mb per ciascun file, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

7.2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico, le domande, corredate da tutti i documenti previsti e richiesti, dovranno essere trasmesse a cura del richiedente all'ufficio territoriale regionale (Area Decentrata Agricoltura) incaricata all'istruttoria per competenza territoriale

Di seguito sono indicati gli indirizzi di PEC degli uffici regionali competenti per territorio (Aree Decentrate Agricoltura) della Regione Lazio, articolate per i seguenti ambiti provinciali:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud PEC: adafrosinone@pec.regione.lazio.it;
- LATINA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud PEC: adalatina@pec.regione.lazio.it;
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord PEC: adarieti@pec.regione.lazio.it;
- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord PEC: adaviterbo@pec.regione.lazio.it;
- ROMA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Centro PEC: adaroma@pec.regione.lazio.it;

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di

dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Nel caso di progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire presso l'ufficio regionale competente per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

Per tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato .pdf con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

Articolo 8 - SOSTEGNO RICONOSCIBILE

A norma dell'articolo 59 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare il 50% dei costi come definiti

Per la Regione Lazio l'aliquota riconosciuta è pari al 50% della voce di "Importo base per calcolo del contributo", cui si aggiunge per intero, se previsto, l'importo della "Perdita di reddito", cioè la compensazione per il mancato reddito riconosciuto (euro 5.166,00 per ettaro)

Il sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per la **perdita di reddito** conseguenti alla esecuzione dell'intervento. La compensazione della perdita di reddito può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni.

In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;

- a2) compensazione finanziaria.

Con nota del Direttore Generale del MASAF n. 59454 del 6 febbraio 2026 è stato stabilito che, nell'ambito dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti, l'importo massimo riconoscibile come compensazione delle perdite di reddito ammonta a 6.609 euro, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 0055622, che tiene conto della resa media nazionale del vigneto, dei prezzi medi delle uve e dei costi di vendemmia.

Nel caso di compensazione finanziaria, la perdita di reddito che la Regione Lazio riconosce non è differenziata per DO/IG, forma di allevamento o per altra variabile.

Relativamente al calcolo del mancato ricavo si precisa che sono stati presi in considerazione i dati delle rese uva/ettaro calcolate sulla base delle dichiarazioni di

produzione delle ultime cinque campagne, e i relativi prezzi delle uve rilevati da Ismea. Sulla base dei dati di elaborazione forniti da Ismea - nota n. 197000 del 19 febbraio 2026 si stima un valore medio di perdite di reddito per la Regione Lazio pari a 5.166,00 €/ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari.

- b) **contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione**, in conformità all'articolo 8 comma 3 primo capoverso del decreto ministeriale n. 635206/2024, determinato sulla base di tabelle dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, contenute nella *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027* (di seguito TSCU - Tabella Standard costi unitari Metodologia dei costi unitari), pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>, Costi unitari e livelli di sostegno massimi ad ettaro (dati da tabelle dei costi unitari, *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027*) Allegata e che costituisce allegato, parte integrante al presente Bando.

Si ricorda che le disposizioni del Regolamento regionale per la gestione del Potenziale viti-vinicolo regionale rendono ammissibili al sostegno impianti per i vini DO/IG che abbiano la densità minima di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, ciò fatte comunque salve le norme specifiche e più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DO e a IG del Lazio indicati in domanda.

A riguardo si precisa che:

- la Metodologia dei costi unitari si applica solo ai fini della determinazione del costo e conseguente contributo unitario, non venendo meno gli adempimenti dei beneficiari in ordine al rispetto degli obblighi fiscali e tenuta della contabilità;
- sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso di superficie pari o superiore a quella estirpata, se sono previsti ulteriori impianti a valere di autorizzazioni al reimpianto già rilasciate, che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Metodologia dei costi unitari;
- il costo unitario per l'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.), è previsto solo per alcune attività e solo in tal caso si aggiunge al costo unitario di impianto. La superficie estirpata viene misurata a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126, come previsto per il campione a controllo ex ante;
- nel costo unitario di impianto, per le diverse tipologie previste, sono compresi esclusivamente i costi per le operazioni agronomiche di preparazione del terreno e di messa a dimora e i costi del materiale vegetale e delle strutture di sostegno, ove previste dalla tipologia impiantistica selezionata, previsti nelle tabelle della Metodologia dei costi unitari;
- esclusivamente in caso di attività che la vedono esplicitata al costo del contributo ad ettaro di impianto si aggiunge l'importo dell'indennizzo per mancato reddito;
- i livelli di sostegno ad ettaro per tipologia di vigneto (pianeggiante, pendenza superiore al 15%, viticoltura eroica) sono definiti in base alle caratteristiche delle superfici interessate presenti nel Fascicolo aziendale;

- ai “vigneti eroici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nel registro regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente all’impianto con la specificazione “viticoltura eroica” in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari;
- ai “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nel registro regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente alla tipologia impiantistica base in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari;
- gli importi di spesa e contributo per gli impianti ad alberello, pergola e tendone, in relazione alla densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari, si applicano solo nel caso di interventi su “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria sono iscritti nel Registro regionale con dette forme di allevamento.
- Attività che prevedano l’utilizzo di materiale non nuovo/usato, come dichiarate in sede di presentazione della domanda di aiuto, non sono eleggibili al sostegno su tutta la superficie oggetto di intervento. Ciò determina una riduzione proporzionale rispetto al contributo (TSCU) riconosciuto.

Il contributo per l’estirpo di cui al punto 2.2.9 della “Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “W001 – ristrutturazione e riconversione dei vigneti” del PSP 2023 – 2027” non è riconosciuto per i vigneti, da estirpare, con forma di allevamento ad “alberello” ossia che non presentano una struttura di sostegno.

L’erogazione del contributo per impianti con pendenze superiori al 15% o per “vigneti eroici” viene riconosciuto con la maggiorazione prevista dalle TCSU esclusivamente all’esito positivo dell’indagine VIN/2025/001/IT/LFLT dei Servizi della Commissione UE. Qualora l’esito dell’indagine sia negativa o qualora entro il termine di definizione dell’ammissibilità non fosse conclusa, l’importo ammesso a finanziamento sarà quello previsto per i vigneti realizzati su superficie pianeggiante calcolato sulla base delle TCSU corrispondenti per densità di impianto e tipologia impiantistica realizzata.

Il sostegno comunitario previsto dall’intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Articolo 9 - CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ

L’Area Decentrata Agricoltura (ADA) incaricata all’istruttoria per competenza territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e ammissibilità sulle domande di sostegno e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del presente Bando.

9.1 CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni previste e richieste, allegate alla domanda di sostegno, al fine dell’ammissibilità. L’ADA effettua l’istruttoria di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Istruzioni operative di Agea OP e dalle presenti disposizioni regionali.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della scheda di controllo sulla piattaforma SIAN.

In particolare, saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- compilate utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da

quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal Decreto ministeriale n. 635206 del 2/12/2024, dalle disposizioni attuative di AGEA Organismo pagatore e dalle disposizioni del presente Bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e contenuto, a quelli richiesti dalle presenti disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto di cui alle presenti disposizioni regionali;

Il funzionario istruttore, in ogni fase del procedimento di accesso al sostegno può chiedere documentazione e chiarimenti utili alla corretta definizione istruttoria, nel rispetto del principio della par condicio dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

L'ADA regionale incaricata all'istruttoria dovrà inoltre selezionare, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità effettuati.

L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione dell'intervento di sostegno è attivato un sistema di coordinamento e supervisione da parte delle strutture della direzione regionale.

9.2 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE)

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP Agea.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per *«rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2026/2027 possono essere effettuate solo a far data dal 1° settembre 2026, oppure in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il **1° settembre 2026**. Le convocazioni saranno notificate tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale del beneficiario.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. UE 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto

Articolo 10 - RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dalle presenti disposizioni, alle domande ammissibili, indipendentemente dall'Attività selezionata, sono attribuiti i punteggi stabiliti in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, sulla base dei criteri di **selezione e priorità** previsti in linea con le disposizioni di cui all'Allegato V dello stesso decreto e di seguito individuati.

Attribuzione dei criteri di selezione e priorità

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, sono individuati i seguenti criteri di priorità:

CRITERIO DI PRIORITA'		PUNTI	DESCRIZIONE
1	Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali	18	L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda.
2	Aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%	18	L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inserite nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità
3.a	Interventi localizzati in zone montane individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3.	18	Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.
3.b	Interventi localizzati in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.		Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'intervento, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i.. L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.
4	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni	18	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.
5	Soggetto aderente a progetto collettivo.	13	Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo
6	Produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012	10	Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

Nel caso in cui ricorra la condizione di riconoscimento di entrambi i Criteri ai punti 3.a e 3.b questi sono riconosciuti nel limite di punti assegnabili pari a 18 (diciotto).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente.

Il punteggio richiesto in domanda di sostegno non può in nessun caso essere aumentato.

Non è previsto un punteggio minimo in graduatoria regionale per l'ammissione al sostegno.

10.1 ELENCO REGIONALE DI AMMISSIBILITA' E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - ESITI DI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'ufficio regionale territoriale (ADA) provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di sostegno e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite check- list.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA provvederà, a trasmettere all'Area competente presso la Direzione regionale l'elenco analitico delle domande rese ammissibili a livello provinciale con indicazione, per ciascuna domanda presentata, del costo dell'operazione ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

L'Area della Direzione regionale che svolge funzioni di coordinamento per il sostegno al settore vitivinicolo provvederà a predisporre l'Elenco/graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande di sostegno ammissibili all'aiuto e di quelle ammesse a finanziamento, di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e di quelle non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024, a parità di punteggio si applica il criterio di vantaggio a favore del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, in base all'età del rappresentante legale.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande collocate in posizione utile fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L'Elenco regionale/graduatoria finale delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco di quelle domande ammesse a finanziamento oltre all'elenco delle domande non ammissibili, è approvata con Determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio (BUR).

La definizione dell'Elenco/graduatoria regionale delle Domande ammissibili e il completamento della fase di finanziabilità delle Domande di sostegno è prevista entro il 30 dicembre 2026.

Una volta assunti gli atti definitivi di cui sopra, le ADA comunicano ai richiedenti gli esiti finali di ammissibilità/non ammissibilità e di finanziabilità della domanda di sostegno, con comunicazione trasmessa tramite PEC entro 15 gg. dal completamento della fase di finanziabilità.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata: le attività e le relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA incaricata dell'istruttoria entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua comunicazione. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione e i relativi impegni, sarà disposta la decadenza dal sostegno.

Non è ammessa al sostegno la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Articolo 11 - VARIANTI E MODIFICHE MINORI

11.1 DOMANDE DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati. Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate per variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di Cause di forza maggiore/Circostanze eccezionali (CFM/CE) previste invece per il subentro per decesso di cui al successivo punto;

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte all'Articolo 6 del presente Bando pubblico.

Inoltre, le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente, altre modalità di inoltrare rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Le domande di variante devono essere rilasciate ed entro e non oltre il **15 gennaio 2027** (domande finanziate)

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico della domanda.

Per le procedure di presentazione della Domanda di variante per subentro e per subentro per decesso e per le indicazioni in tema di gestione delle domande di variante è fatto integrale richiamo e rimando alle prescrizioni delle Istruzioni operative N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 di AGEA OP disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

11.2 MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al punto precedente che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Dette modifiche devono essere presentate/comunicate, esclusivamente tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

La mancata presentazione tramite applicativo della comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed

il risultato ed obiettivo finale raggiunto. Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

In fase di accertamento finale, l'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e delle Istruzioni operative di Op Agea.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Pertanto, nel ricalcolo degli importi con le attività variare, sarà previsto un coefficiente correttivo di riduzione degli stessi, al fine di salvaguardare l'importo totale del sostegno approvato per la domanda di sostegno.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuto ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocata con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

possono considerarsi modifiche minori:

- cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- varietà;
- forma di allevamento;
- sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno usato, da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni da calendario.

Articolo 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente al singolo beneficiario in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 42 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per la campagna 2026/2027 il pagamento dell'aiuto può essere richiesto solo nella formulazione:

A COLLAUDO - CON DOMANDA DI PAGAMENTO A TERMINE DEI LAVORI.

I richiedenti ammessi a fronte della domanda di sostegno, a termine lavori, devono presentare apposita domanda di pagamento a saldo entro il **15 giugno 2027**;

Articolo 13 - DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E RICHIESTA DI COLLAUDO

La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata entro 15 giugno 2027.

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

Per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento del saldo sono le medesime descritte all'articolo 6 del presente Bando.

Copia della domanda di pagamento del saldo dovrà essere inviata all'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico della domanda.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto. Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili con conseguente decadenza dal contributo finanziato

13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

A corredo della domanda saldo andrà allegata la seguente documentazione

- Foto geotaggata comprovante l'ultimazione dei lavori effettuata ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, drenaggio, squadratura, picchettamento ecc., lavorazioni secondarie, concimazione di fondo) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a

condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file;

- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- Fatture del materiale vivaistico, caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle già menzionate fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa;
- Fatture del materiale di sostegno, se si è dichiarato in domanda di sostegno l'utilizzo di materiale nuovo, caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa.
- Relazione a firma del beneficiario (Schema allegato al presente Bando) indicante le realizzazioni effettuate.
- Modello 1 di richiesta iscrizione al Registro regionale nel caso di interventi autorizzati su superfici aventi i caratteri della viticoltura eroica. Modello allegato alla Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27 gennaio 2021 oltretutto disponibile sul sito ufficiale Agricoltura della Regione Lazio.

Articolo 14 - COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore (CFM) esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (CE), un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;

compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

L'ufficio regionale (ADA) incaricato per territorio potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

Articolo 15 - VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i controlli in loco vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo, anche se parzialmente, saranno difformi, nella superficie, nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) o nell'utilizzo di materiale di sostegno, da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

15.1 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione, si applica quanto previsto al successivo articolo 18.
- maggiore realizzazione, si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle Aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione

agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

15.2 VINCOLI AMMINISTRATIVI NELLA FATTURAZIONE RELATIVA ALLE SPESE

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della TABELLA dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "*Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2026/2027*".

Articolo 16 - RINUNCIA ALL'AIUTO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, può inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian, come utente qualificato, o presso il CAA o tecnico abilitato.

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente all'ufficio regionale competente per territorio (ADA).

L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC).

La revoca dell'aiuto è notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, il beneficiario sarà escluso dall'intervento settoriale per 1 (uno) anno.

Articolo 17 - IMPEGNI E OBBLIGHI

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalle presenti disposizioni sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

I beneficiari, con l'adesione all'intervento si impegnano che i vigneti, a fine intervento:

- sono iscritti nello Schedario viticolo e idonei alla produzione di vini a DO o a IG del Lazio indicati nella domanda di sostegno approvata;
- sono razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale. Fanno eccezione i "vigneti storici".

I "Vigneti eroici" e "Vigneti storici" iscritti nel Registro regionale debbano mantenere le condizioni per il riconoscimento al Registro regionale (per quanto riguarda le modalità tecniche, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle disposizioni approvate con decreto interministeriale n. 6899/2020 e all'articolo 9 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024).

In applicazione dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite devono restare di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Dalla campagna 2024/2025, l'OP Agea effettua annualmente il controllo post pagamento finale. Detto

controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, alla Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente che dovrà valutare e comunicare l'accettazione\diniego.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

L'O.P. Agea fornisce una funzione, sul portale SIAN, per la presentazione e verifica delle richieste di autorizzazione al subentro

Articolo 18 - PENALITA' E SANZIONI

Sono di applicazione le disposizioni previste all'articolo 12 del decreto ministeriale 635206/2024 e articolo 11 comma 1 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 come integrato da decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188., cui si fa integrale rimando e riferimento attuativo.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexies del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che:

- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo;
- hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 (uno) anno, non

sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Articolo 19 - DEMARCAZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, è individuata una demarcazione dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti con altri strumenti finanziari, individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'Intervento settoriale vitivinicolo.

Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico Nazionale presentato alla Commissione europea al 31 dicembre 2021 come modificato in data 23 ottobre 2023.

Pertanto, gli investimenti richiesti a contributo a valere sul presente atto possono accedere esclusivamente all'intervento del settore vitivinicolo dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e non possono essere oggetto di aiuto a valere sugli interventi afferenti al PSR Lazio 2014/2022 e CSR Lazio 2023/2027.

Articolo 20 - COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge n.46 del 6 aprile 2007 si prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”

Articolo 21 - CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Articolo 22 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.5 alle Istruzioni operative OP Agea N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b alle Istruzioni operative OP Agea 8.2026 del 12 febbraio 2026 disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it.) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorso i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: “i legali rappresentanti degli

organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e ss.mm.ii.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento contenute nel decreto ministeriale n. 635206/2024, alla circolare di AGEA Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026 e nelle Istruzioni operative di OP AGEA N. 83.2025 del 22 luglio 2025 e N. 8.2026 del 12 febbraio 2026 per la campagna 2026/2027, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Le disposizioni contenute nel presente documento potranno essere aggiornate qualora fossero emanate nuove disposizioni a livello nazionale da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative per la campagna 2026/2027.

Articolo 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023 2027 è immediatamente consultabile sul sito internet della Regione Lazio al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/interventi-settoriali-ex-ocm;>